

**Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse relativi
ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti
(Ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT)**

Modifica del 28 febbraio 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sugli emolumenti dell'UFT è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti
(Ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT)

Ingresso

visto l'articolo 94 della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (LFerr);
visto l'articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975³
sulla navigazione interna;
visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 1917⁴
concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e
la liquidazione forzata di queste imprese;
visto l'articolo 21 della legge federale del 18 giugno 1993⁵ sul trasporto
di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada;
visto l'articolo 48 della legge federale del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione
dell'ambiente;
visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997⁷ sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione,

- 1 RS 742.102
- 2 RS 742.101
- 3 RS 747.201
- 4 RS 742.211
- 5 RS 744.10
- 6 RS 814.01
- 7 RS 172.010

Art. 1 lett. a

La presente ordinanza disciplina:

- a. gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell'autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell'ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di trasporto a fune e mezzi di trasporto simili;

Art. 1a Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁸ sugli emolumenti.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti

L'emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1.

Art. 4 lett. d

Nella presente ordinanza s'intendono per:

- d. Tassa annua di vigilanza: la tassa forfettaria riscossa annualmente per controlli tecnici, controlli d'esercizio e indagini conoscitive relative a costruzioni, impianti, veicoli e personale rilevante per la sicurezza delle imprese in concessione ferroviarie e di navigazione, nonché per l'esame delle prescrizioni di esercizio delle imprese ferroviarie, per indagini conoscitive effettuate presso le imprese di trasporto, nonché per le informazioni fornite;

Art. 5

Abrogato

Art. 6 cpv. 1

¹ Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se è stabilito un margine al posto di un importo forfettario, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, se del caso nei limiti del margine stabilito.

Art. 7 Emolumenti in funzione del tempo impiegato

L'emolumento in funzione del tempo impiegato ammonta a 100-200 franchi per ogni ora di lavoro.

⁸ RS 172.041.1

Art. 9 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l'entità del lavoro è irrilevante.

Art. 11 Riscossione degli emolumenti e delle tasse

¹ La prestazione non è fornita se l'anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate.

² Gli emolumenti e le tasse possono essere riscossi in anticipo o contro rimborso.

Art. 13 Decisione sulle tasse

Le tasse sono fissate mediante una decisione. Questa stabilisce le modalità di pagamento.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva

¹ La tassa scade:

Art. 16 Prescrizione

¹ Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

Art. 18 Emolumenti di base per la concessione e l'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori

| | franchi |
|--|---------|
| ¹ L'emolumento di base ammonta per: | |
| a. il rilascio e l'estensione della concessione o autorizzazione | 2000 |
| b. il rinnovo o la modifica della concessione o autorizzazione | 1000 |
| c. il rinnovo o la modifica della concessione o autorizzazione, in caso di entità di lavoro irrilevante, e il trasferimento della concessione o autorizzazione | 500 |
| d. la concessione per offerte complementari a tariffa integrata sulle linee già in concessione | 500 |
| e. la revoca di un'autorizzazione e il trattamento di una rinuncia all'autorizzazione. | 500 |

² In caso di oneri amministrativi eccezionali, l'emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 22 rubrica, cpv. 1 lett. a e b, 1^{bis} e 2

Emolumenti per l'ammissione dei macchinisti e per la formazione dei periti esaminatori

¹ I macchinisti versano i seguenti emolumenti per:

franchi

a. *abrogata*

b. il primo rilascio del certificato

150

^{1bis} Per l'ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

² *Abrogato*

Art. 25a Emolumento per la registrazione di vagoni merci

L'emolumento riscosso annualmente per la registrazione ammonta a 2.50 franchi per ogni vagone merci.

Art. 31 cpv. 2 lett. a e b, 2^{bis} e 4

² L'emolumento per l'approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d'esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli è calcolato come segue:

franchi

a. emolumento di base per battelli di nuova costruzione

8000

b. supplemento per passeggero ammesso

14

^{2bis} Per i natanti di costruzione particolare e che richiedono un onere elevato per l'esame, l'emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato.

⁴ L'emolumento per la revoca o l'annullamento di un'autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 33 cpv. 2 e 3

² La tassa di base ammonta a 400 franchi per battello e a 600 franchi per traghetto; il supplemento per ogni passeggero autorizzato ammonta a 1.10 franchi.

³ Per i battelli autorizzati a trasportare un numero diverso di passeggeri secondo la stagione, la tassa è calcolata in funzione del numero più elevato di passeggeri autorizzati. Negli altri casi si effettua un calcolo *pro rata*.

Art. 34 cpv. 1 e 3

¹ Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

³ L'emolumento per la procedura di accertamento della non conformità alle prescrizioni di motori, imbarcazioni sportive, imbarcazioni incomplete o di loro elementi è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 34a Emolumenti per gli esami dei conduttori di natanti

Gli emolumenti per gli esami dei conduttori di natanti non impiegati presso imprese di navigazione che dispongono di una concessione federale, sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Art. 35

¹ L'Ufficio federale riscuote emolumenti calcolati in funzione del tempo impiegato nel settore degli impianti di trasporto a fune per:

- a. le decisioni;
- b. le prestazioni di servizi.

² Nell'ambito delle procedure d'approvazione dei piani di tipo ordinario o semplificato non è assegnata alcuna indennità per ripetibili. Fanno eccezione le procedure ordinarie avviate in base a richieste che comportano espropriazioni. In tal caso le indennità per ripetibili sono determinate in base all'articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930⁹ sulla espropriazione.

Art. 37 Autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto secondo i trattati internazionali

¹ Nell'esecuzione dei trattati internazionali che regolano i trasporti transfrontalieri su strada di persone e di merci, sono riscossi emolumenti per il rilascio, la modifica, il rinnovo, la revoca, l'annullamento e il controllo delle autorizzazioni di trasporto o di altri diritti di trasporto.

² Gli emolumenti si calcolano secondo la durata di validità e l'estensione territoriale dell'autorizzazione o degli altri diritti di trasporto, come anche secondo il numero di corse che possono essere effettuate con tale autorizzazione o con tale diritto di trasporto. L'emolumento per un'autorizzazione di trasporto o un altro diritto di trasporto per una corsa di andata e ritorno non può superare 100 franchi. L'emolumento per un numero illimitato di corse durante l'anno civile non supera 1000 franchi.

Art. 39

Abrogato

Art. 41 cpv. 1

Abrogato

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2007.

² La modifica dell'articolo 33 capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz